

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n° 32 in data 20.12.2022

Art. 1

Motivazione del contributo volontario

L'istituzione di un contributo finanziario volontario da parte delle famiglie, nel rispetto dei principi di solidarietà, efficacia, efficienza, trasparenza, partecipazione e rendicontazione verso la comunità scolastica e sociale, ha lo scopo di promuovere ed incentivare una fattiva collaborazione e compartecipazione delle famiglie a sostegno dell'obiettivo, condiviso con l'istituzione scolastica, di garantire agli alunni un'offerta formativa di qualità.

Art. 2

Definizione del contributo volontario

Il contributo volontario costituisce un'erogazione liberale senza scopo di lucro, versata dalle famiglie degli alunni di ogni ordine e grado dell'Istituto comprensivo "F. Collecini-Giovanni XXIII" solo ed esclusivamente su base volontaria.

Art. 3

Normativa di riferimento: legittimità, natura e finalità del contributo volontario, obblighi informativi a carico dell'istituzione scolastica

Legittimità. La richiesta, da parte delle Istituzioni scolastiche, del versamento di un contributo volontario alle famiglie è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell'Autonomia, il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che all'art. 17 ha abrogato le disposizioni che vietavano alle scuole di chiedere contributi. Le normative di riferimento più recenti di utilizzo del "*contributo volontario*" sono rappresentate dalle circolari MIUR n. 312 del 20/03/2012 e n. 593 del 07/03/2013. In tali Circolari, il Ministero ha chiarito la natura e la finalità del contributo volontario.

Natura. In particolare, il Ministero ha precisato che si tratta di versamenti "*assolutamente volontari, anche in ossequio al principio di obbligatorietà e gratuità dell'istruzione inferiore*", e che di tale natura volontaria le scuole devono debitamente informare le famiglie, tenendo bene distinti i contributi volontari dalle tasse scolastiche, che al contrario, sono obbligatorie, con eccezione dei casi di esonero.

Finalità. Come chiarito dal Ministero nella circolare n. 312 del 20/03/2012, "*le risorse raccolte con contributi volontari delle famiglie devono essere indirizzate esclusivamente ad interventi di ampliamento dell'offerta culturale e formativa e non ad attività di funzionamento ordinario e amministrativo che hanno una ricaduta solo indiretta sull'azione educativa rivolta agli studenti*".

La medesima circolare precisa, altresì, che "*Il contributo, ad ogni modo, non potrà riguardare lo svolgimento di attività curricolari, fermo restando, ovviamente, l'obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse, come, ad esempio, quelle per la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, o quelle per i libretti delle assenze o per le gite scolastiche*".

Obblighi informativi. La circolare n. 312 del 20/03/2012, precisa anche che gravano sull'Istituzione Scolastica i seguenti doveri di informazione:

- a) le famiglie devono essere informate sulla natura volontaria del contributo; a tal fine, la Scuola deve tenere ben distinti i contributi volontari dalle tasse scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie, con l'eccezione dei casi di esonero;

- b) le famiglie, all'atto del versamento del contributo, vanno sempre informate in ordine alla possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all'art. 13 D.L. n.7/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 40/2007 e ss.mm.ii.;
- c) atteso l'obbligo delle istituzioni scolastiche di improntare l'intera gestione delle somme in questione a criteri di trasparenza ed efficienza, le famiglie devono essere preventivamente informate sulla destinazione dei contributi, in modo da poter conoscere in anticipo le attività che saranno finanziate con gli stessi ed eventualmente decidere, in maniera consapevole, di contribuire soltanto ad alcune specifiche azioni;
- d) parimenti, alle famiglie, al termine dell'anno scolastico, andrà assicurata una rendicontazione chiara ed esaustiva della gestione dei contributi, dalla quale risulti come sono state effettivamente spese le somme e quali benefici ne ha ricavato la comunità scolastica. Tale modalità operativa, del resto, può contribuire ad una più corretta gestione delle risorse finanziarie della scuola e ad un uso più responsabile delle stesse, poiché consente di mettere in diretta correlazione le entrate e le spese riferibili a ciascuna attività, evitando di intraprendere azioni non sorrette da adeguata copertura finanziaria.

Art. 4

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento norma la quota individuale del contributo volontario annuale, dell'assicurazione volontaria integrativa, e le altre forme di contributi.

Art. 5

Importo del contributo volontario

Il Consiglio di Istituto stabilisce annualmente, con propria delibera, l'importo del Contributo Volontario annuale a carico di ciascun alunno. Per l'a.s. 2022/23 l'importo del contributo volontario è pari, per singolo alunno, ad € 20.

Art. 6

Tempistica e modalità di versamento del contributo volontario e della quota di assicurazione volontaria

Il versamento del contributo e della quota di assicurazione volontaria integrativa deve essere effettuato annualmente **entro il 28 febbraio**, unicamente attraverso il sistema PagoinRete del Ministero dell'Istruzione, raggiungibile al seguente link: <https://www.istruzione.it/pagoinrete>.

L'informativa alle famiglie relativa all'importo, alle modalità di versamento del contributo e della quota di assicurazione volontaria, alla destinazione dei contributi, al carattere liberale e alla detraibilità fiscale dei predetti importi sarà presente nel modello di nuova iscrizione e di riconferma.

Art. 7

Contributo volontario: utilizzo e spese ammissibili

Come già chiarito dalla succitata circolare MIUR n. 312/2012 il contributo volontario, anche per rispettare la relativa detraibilità fiscale, può essere utilizzato per i seguenti scopi:

1) Ampliamento dell'offerta culturale e formativa

- a) finanziamento di progetti relativi alla didattica curricolare ed extracurricolare, ad esempio mediante acquisto di materiali di cancelleria, sussidi didattici, strumenti musicali e informatici, attrezzature sportive sia ad uso collettivo che individuale per la realizzazione dei progetti didattici di potenziamento sportivi, di musica, di lingue straniere o di altra materia curricolare ed extracurricolare;

- b) finanziamento dei costi derivanti da spettacoli teatrali, manifestazioni musicali, gare sportive, e dalla partecipazione degli alunni a premi e concorsi indetti dalla scuola o ai quali la scuola intenda aderire (ad esempio: affitto teatro e strumentazioni varie per manifestazioni scolastiche; costi sostenuti dalla scuola per l'organizzazione della partecipazione degli alunni a concorsi);
- c) pagamento del canone con linea dati e voce (ove non già finanziati altrimenti, ad esempio dalle amministrazioni comunali o con fondi europei).
- d) qualsiasi altro intervento di ampliamento dell'offerta culturale formativa distinto da attività di funzionamento ordinario ed amministrativo.

2) Interventi di innovazione tecnologica e miglioramento degli ambienti di apprendimento e di vita scolastica degli studenti:

- a) acquisto, noleggio, manutenzione e aggiornamento delle attrezzature scolastiche tecnico/informatiche e degli arredi scolastici (ad esempio: Lavagne digitali, Tablet, Notebook, Stampanti e cartucce, librerie ed armadietti, etc.);
- b) interventi di realizzazione, manutenzione e assistenza dei laboratori didattici e degli ambienti di apprendimento;
- c) rinnovo biblioteche di classe e di plesso;
- d) acquisti banchi e sedie per aule didattiche e laboratori, piccoli interventi di manutenzione difficilmente richiedibili all'Ente locale di riferimento purché finalizzati all'obiettivo dell'innovazione tecnologica e del miglioramento degli ambienti di apprendimento e di vita scolastica degli studenti.

Art. 8

Ripartizione del contributo e modalità di gestione e di rendicontazione

Il totale dei contributi versati dalle famiglie a titolo volontario, impiegato per le finalità indicate nel precedente articolo, andrà a beneficio dell'istituzione scolastica nella sua dimensione collettiva per permetterle di offrire un servizio migliore ed allo stesso tempo inclusivo, garantendo, in ogni caso, un impiego equilibrato dei predetti contributi a beneficio dei diversi plessi dell'Istituto e, al contempo, un adeguato supporto ai plessi con minor numero di studenti.

L'importo totale dei contributi versati dalle famiglie a titolo volontario viene inserito nel Programma annuale e, ogni anno, a consuntivo, viene dettagliatamente rendicontato e approvato dal Consiglio di Istituto.

All'inizio di ogni nuovo anno scolastico, il Dirigente, dopo la rilevazione dei bisogni (sentiti i Consigli di classe, interclasse e intersezione, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e i Responsabili di Plesso), propone un Piano di Spesa, in coerenza con quanto previsto dall'art. 7, che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto. Durante il corso dell'anno, il Dirigente Scolastico informerà periodicamente il Consiglio di Istituto sullo stato di attuazione del Piano di spesa e sulle eventuali variazioni e integrazioni.

Alla fine di ogni anno scolastico, il Dirigente presenterà al Consiglio di Istituto un dettagliato prospetto riepilogativo delle spese sostenute mediante l'impiego dei contributi volontari versati dalle famiglie e dell'esistenza di eventuali residui da riprogrammare nell'anno scolastico successivo. Tale prospetto sarà poi pubblicato sul sito web dell'Istituto.

Art. 9

Residui

Eventuali somme non spese confluiranno nel totale del contributo volontario iscritto a bilancio nell'anno successivo.

Art.10

Agevolazioni per familiari

In caso di più alunni appartenenti alla stessa famiglia e iscritti nello stesso anno scolastico all'I.C. "F. Collecini-Giovanni XXIII", il contributo volontario richiesto dall'Istituto alla famiglia non è richiesto dal terzo figlio in poi.

In caso di più alunni appartenenti alla stessa famiglia e iscritti nello stesso anno scolastico, invece, rimane invariata la quota richiesta, per singolo alunno, a titolo di assicurazione volontaria integrativa.

Art. 11

Restituzione contributo integrale o parziale

Il contributo si intende versato per l'intero anno scolastico. È previsto il rimborso integrale agli alunni che non iniziano la frequenza (ritiro/richiesta nulla-osta prima dell'inizio delle lezioni) e parziale (ad eccezione della quota assicurativa) esclusivamente agli alunni che cessano la frequenza entro il 31 ottobre, previa richiesta scritta da parte dei genitori dell'alunno interessato.

Art. 12

Detrazioni Fiscali

Si ricorda che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 24 del 07/07/2022, in virtù di quanto disposto dall'art. 15, comma 1, lett. i-*octies*), del TUIR, il genitore può avvalersi della detrazione fiscale relativa alla quota del contributo volontario di cui all'art. 13 D.L. n.7/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 40/2007 e ss.mm.ii., indicando nella causale del bollettino o del bonifico bancario la seguente dicitura: "Erogazione liberale finalizzata all'innovazione tecnologica e/o all'edilizia scolastica e/o all'ampliamento dell'offerta formativa a favore dell'I.C. Collecini - Giovanni XXIII a.s. _____, art. 13 legge 40/2017 – nome e cognome alunno – scuola di frequenza – classe e sezione".

Più precisamente, grazie alla legge Bersani n. 40/2007 di conversione del DL n.7/2007, è stata prevista (cfr. art. 13), la possibilità di avvalersi della detrazione fiscale, nella misura del 19%, del contributo volontario con la dicitura "*erogazione liberale per innovazione tecnologica, ampliamento dell'offerta formativa, edilizia scolastica*", e che il pagamento avvenga tramite bollettino di c/c o bonifico bancario.

A tal proposito si rimanda alla lettura della Circolare n. 24 del 07/07/2022 dell'Agenzia delle Entrate che chiarisce i termini, le limitazioni e la non cumulabilità di alcune spese sostenute dalle famiglie per la iscrizione/frequenza scolastica dei figli.

Art. 13

Definizione dell'assicurazione volontaria integrativa

Gli alunni delle Scuole di ogni ordine e grado sono equiparati ai lavoratori dipendenti. Essi pertanto godono della copertura assicurativa INAIL obbligatoria contro gli infortuni, che viene attuata mediante la gestione diretta per conto dello Stato.

Tuttavia, **la copertura assicurativa obbligatoria fornita dallo Stato non copre tutti i momenti in cui gli alunni si trovano nei locali della Scuola.** La normativa in vigore prevede la copertura assicurativa soltanto durante lo svolgimento di alcune e ben precise attività. In particolare, gli alunni sono assicurati esclusivamente per gli infortuni che si verificano nel corso di lezioni di alfabetizzazione informatica, di lezioni di lingua straniera in ambiente organizzato ove siano presenti macchine elettriche (computer – videoregistratori – proiettori ecc.), di esercitazioni di "scienze motorie e sportive." Solo quando l'incidente avviene nelle predette condizioni e solo

quando supera i tre giorni di prognosi diventa “infortunio sul lavoro” e si ha diritto alla copertura assicurativa dell’INAIL. In tutti gli altri casi non c’è la copertura assicurativa.

Restano senza copertura anche le attività effettuate all’esterno dell’edificio scolastico, come le visite guidate o i viaggi di istruzione o la partecipazione a particolari eventi. Per questa ragione, l’Istituto Scolastico, relativamente ad ogni anno scolastico, stipula una ulteriore assicurazione con compagnie private, per garantire una tutela che estenda la copertura dell’assicurazione in quei casi non previsti dalla legge. La scuola valuta le migliori condizioni offerte dalle varie compagnie assicurative e delibera per l’offerta economicamente più vantaggiosa, ma non può autonomamente, non avendone i mezzi finanziari, farsi carico del relativo onere. La polizza assicurativa, dunque, è a carico del beneficiario e deve essere pagata dai genitori degli alunni. Questa assicurazione volontaria integrativa non è obbligatoria.

Art. 14

Importo della quota individuale dell’Assicurazione volontaria integrativa

Il Consiglio di Istituto fissa annualmente l’importo massimo pro capite per alunno dell’assicurazione integrativa. Tale importo sarà poi indicato dal Dirigente Scolastico nella procedura negoziata con gli operatori economici per l’individuazione della compagnia che acquisirà le coperture assicurative infortuni e Responsabilità civile degli alunni.

Fino a nuova delibera, l’importo della quota dell’assicurazione volontaria integrativa, per singolo alunno, è pari ad € 10.

Art.15

Altre forme di raccolta dei contributi

La legge n. 107/2015 ha previsto anche finanziamenti attraverso sistemi di raccolta fondi “fundraising” o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo “crowdfunding”.

Al riguardo, si precisa che il D.lgs. n. 129 del 28/08/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ex art. 1, comma 143 della legge n. 107/2015) disciplina anche le risorse derivanti dal contributo volontario delle famiglie. È l’art. 5 del Regolamento ad occuparsi del contributo, in relazione alla predisposizione della Relazione illustrativa che deve accompagnare il Programma Annuale. Tale relazione deve descrivere dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF e, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell’art. 1, commi 145 e seguenti legge n. 107/2015, e quelli reperiti mediante raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo

Sono consentite nel corso delle manifestazioni organizzate dalle scuole dell’Istituto (ad esempio quelle conclusive dell’anno scolastico), raccolte da parte delle famiglie di fondi finalizzate al finanziamento di microprogetti da realizzare all’interno delle classi o del plesso attraverso la formula dei “mercatini”.

I finanziamenti destinati all’Istituto dovranno essere versati sul conto corrente bancario o postale, per la registrazione in bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Tali finanziamenti saranno comunque oggetto di specifiche comunicazioni “ad hoc” da parte dei promotori stessi, previa autorizzazione della dirigenza, con l’indicazione della cifra raccolta e della sua destinazione d’uso.